

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi, riportati nell'allegato;

Premesso che la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, L. n.328/08.11.2000, stabilisce all'art. 2 che tutti i cittadini hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali, con accesso prioritario per i cittadini in condizioni di povertà o limitato reddito.

Che l'art.18 comma 3 –g della stessa Legge stabilisce la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi sociali tenuto conto dei principi stabiliti dal D.L. n.109 del 31.03.98;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n.88 del 05.04.04, successivamente modificato con atto del C.C. n.248 del 15.11.04, è stato approvato il vigente Regolamento degli Interventi Assistenziali del Comune di Pescara;

RILEVATO che all'art.41 ed al Titolo XIII del Regolamento comunale- CONCORSO DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI- artt. dal n.51 al n.60- vengono regolamentate le modalità contributive degli utenti, in relazione a parametri oggettivi che richiamano i criteri stabiliti per il calcolo dell'I.S.E.E. dal D.L. N.109/98 e prevedendo una compartecipazione progressiva al costo del servizio o della prestazione, e previste le determinazioni della situazione economica e gli ambiti di applicazione;

VISTO che il Consiglio Regionale con la deliberazione n.58/6 del 30.gennaio 2007 ha approvato le Linee Guida Regionali sull'ISEE per la verifica del diritto all'erogazione di prestazioni sociali agevolate;

RITENUTO necessario, alla luce della nuova disposizione regionale, procedere alla modifica ed integrazione di alcuni articoli del surrichiamato Titolo XIII del Regolamento comunale- CONCORSO DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI, oltre che dell'art.41;

CONSIDERATO, infine, che le modifiche da apportare al Regolamento di cui trattasi sono riportate nella relazione del dirigente del Settore Servizi Diretti alla Persona, allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il verbale di concertazione sindacale del 15.11.07;

VISTO il parere espresso dalla Commissione Consiliare Permanente "Sanità ed Assistenza" espresso nella seduta del 5.12.2007, che si allega;

VISTO il parere espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo del 18-08-2000 n. 267, dal Dirigente del servizio interessato e le valutazioni del Segretario Generale, come da scheda allegata;

PRECISATO che in data 20.11.2007, la proposta di delibera è stata inviata ai Consigli di Circoscrizione per il parere di cui all'art. 21 del regolamento delle Circoscrizioni e che risultano pervenuti quelli relativi alle Circoscrizioni nn 2, 3 e 4, che si allegano;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/00;

Con votazione unanime favorevole espressa con il sistema elettronico da n.19 consiglieri presenti e votanti, con risultato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori prima designati e presenti in aula, come da scheda allegata

DELIBERA

- A. Di recepire quanto riportato nelle Linee Guida Regionali sull'ISEE deliberate dal Consiglio Regionale con atto n.58/6 del 30 gennaio 07
- B. Di apportare, conseguentemente, ai seguenti articoli del vigente Regolamento dei Servizi Socio-Assistenziali del Comune di Pescara, rettifiche e precisazioni per cui gli stessi risultano così formulati:

Art.41

1. Per il ricovero in strutture residenziali, poiché vengono soddisfatte tutte le esigenze dell'utente, l'assistito concorrerà al costo del servizio interamente con il reddito netto disponibile, fatta salva una quota mensile pari al 50% del trattamento minimo pensionistico I.N.P.S. con le maggiorazioni sociali.

2. Gli arretrati relativi ai ratei delle indennità di accompagnamento o della pensione di invalidità civile maturati dal ricoverato per il periodo antecedente all'accoglimento nella struttura residenziale per finalità assistenziali, riservate a persone non autosufficienti, ed erogati successivamente in corso di degenza, costituendo rimborso a posteriori delle spese sostenute dall'invalido per la propria assistenza a domicilio, vengono lasciati a disponibilità del ricoverato stesso o ai familiari del ricoverato deceduto; i ratei dell'indennità di accompagnamento relativo al periodo successivo al ricovero, maturati in corso di degenza, vengono incamerati dal Comune, cui fanno carico parzialmente le rette di degenza nei limiti del rimborso economico della spesa effettivamente sostenuta.

3. Il Comune interviene con il pagamento della eventuale quota parte residua solo quando il ricoverato abbia contribuito per l'intero ammontare dei propri redditi fatta salva la conservazione di una quota del proprio reddito come sopra determinata;

4. Nell'eventualità che sia posta a carico del Comune una quota residua della retta lo stesso può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti del ricoverato che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto od in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate.

5. Il Comune, in caso di reiterata inadempienza all'obbligo di contribuzione, può adottare le misure necessarie al recupero del dovuto.

Articolo 52 - Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Sono soggetti alla compartecipazione degli utenti alla spesa, progressivamente in ragione della situazione economica valutata in ottemperanza alla normativa sull'ISEE, i seguenti servizi :

- a. assistenza domiciliare;
 - b. integrazione della retta di ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali per anziani, portatori di handicap ecc..;
 - c. servizi scolastici;
 - d. tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di Legge.
- dopo il comma 1. viene aggiunto:

2. Sono, invece, esclusi dalla compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza e, conseguentemente, dall' applicazione dell'ISEE, gli interventi o i servizi finalizzati a specifici progetti sperimentali, il cui onere non risulti a totale carico del Comune, ad eccezione di quei progetti per i quali è esplicitamente indicata la partecipazione degli utenti alla spesa. Sono, inoltre, esclusi dalla compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza l'assistenza scolastica specialistica ed i servizi individuati dalla Giunta Comunale in considerazione di condizioni particolari di fruizione.

Articolo 53 - Criteri per la determinazione della situazione economica.

1. La valutazione della situazione economica, di chi richiede la prestazione, è determinata considerando il nucleo familiare, definito in ragione delle diverse tipologie di servizio:

- a. Servizi all'infanzia e scolastici;
- b. Servizi territoriali, residenziali e semiresidenziali agli anziani;
- c. Altri servizi.

2. Per i servizi all'infanzia e scolastici, anche se rivolti a disabili, il riferimento è la genitorialità per cui il nucleo comprende:

- a. i genitori coniugati o non coniugati, residenti nello stesso luogo o in luoghi diversi e i figli fiscalmente a carico;
- b. i genitori congiuntamente affidatari ed i figli fiscalmente a carico;
- c. il genitore divorziato o legalmente separato affidatario e i figli fiscalmente a carico;
- d. il genitore solo, vedovo/vedova o con figlio non riconosciuto dall'altro genitore e i figli fiscalmente a carico;
- e. le persone che esercitano la potestà genitoriale sul bambino in luogo dei genitori ed i figli fiscalmente a carico.
- f. il genitore convivente anche se il minore è a carico di altri ai fini IRPEF
- g. l'affidatario, su disposizione del giudice, ancorchè il minore risulti in altra famiglia anagrafica o a carico di altri ai fini IRPEF.

Il minore in affidamento a strutture è nucleo familiare a se stante.

Va, comunque, fatto riferimento al nucleo familiare, tra i succitati, più favorevole per il richiedente.

3. Per i servizi domiciliari, residenziali diurni e semiresidenziali destinati a disabili gravi, ultrasessantacinquenni non autosufficienti e persone maggiorenni con handicap permanente grave, per l'ISEE si fa riferimento al nucleo familiare composto dal solo assistito

4. Altri servizi. Per tutti gli altri servizi, qualora non sia disposto diversamente, viene considerato il nucleo familiare composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica, secondo quanto espresso nel DPR 223/89 articolo 4 "insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune" e dai soggetti considerati a carico del richiedente ai fini Irpef.

Articolo 54 - Determinazione della situazione economica

1. La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo si ottiene combinando il reddito e il patrimonio immobiliare e mobiliare.

2. **la situazione economica viene calcolata** con riferimento alla scala di equivalenza definita dai citati decreti e sotto riportata:

- a) 1 componente.....1,00
- b) 2 componenti..... 1,57

- c) 3 componenti..... 2,04

- d) 4 componenti..... 2,46

- e) 5 componenti.....2,85

- f) Per ogni componente in più +0,35

3. In caso di assenza di un coniuge in presenza di figli minori + 0,2

In presenza di entrambi i genitori che svolgono attività di lavoro e di impresa + 0,2

Per ogni componente con handicap psicofisico permanente, o di invalidità superiore al 66% + 0,5

Per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa più 0,2.

4. Qualora due o più componenti del nucleo familiare sono assistiti con lo stesso o con altri servizi socio-assistenziali territoriali, per i quali sia prevista la partecipazione alla spesa, si applica la tariffa più favorevole immediatamente precedente a quella di riferimento dell'ISEE. In caso la tariffa applicata ad un componente già assistito sia tariffa minima o prossima ad essa, la prestazione agli altri componenti la famiglia sarà gratuita.

In merito alla posizione contributiva dell'utente e relativamente a condizioni particolari di bisogno, potrà essere considerata quella inferiore alla posizione di riferimento del proprio valore ISEE, integrando l'ISEE con una valutazione sia di tipo sociale professionale, sia di tipo economico, assegni-rendite e redditi esenti da imposta, nonché spese accessorie, per servizi sociali e socio-sanitarie, sostenute dai richiedenti.

Articolo 55 - Definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente e controllo veridicità dichiarazioni

1. Per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del richiedente trovano applicazione le norme dettate in materia dal D.Lgs. 31.03.1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La situazione economica del nucleo familiare di appartenenza deve essere attestata dal richiedente utilizzando gli appositi moduli di dichiarazione sostitutiva citati all'art.60.

3. per la partecipazione alla spesa per il ricovero in strutture residenziali, semiresidenziali e diurne, per prestazioni socio-sanitarie ed assistenziali integrate socio-sanitarie ad ultrasessantacinquenni non autosufficienti e persone con handicap permanente grave, oltre l'ISEE si terrà conto del reddito netto disponibile e delle entrate esenti da imposta, sempre riferito al solo assistito.

4. l'Ente procederà ai controlli formali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, tra i richiedenti che abbiano ottenuto la prestazione agevolata. Procederà, inoltre, ai controlli sostanziali segnalando ai reparti territoriali della Guardia di Finanza i nominativi dei richiedenti per i quali siano state rilevate incongruenze nelle informazioni fornite. Il procedimento verrà reso noto all'interessato con l'indicazione che potrà avvalersi dell'intervento del garante del Contribuente per le modalità ed i tempi di espletamento dell'accertamento fiscale.

Articolo 58 - Minimo vitale

1. Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

2. Il Comune di Pescara assume, quale indicatore del "minimo vitale" riferito ad un nucleo familiare composto da un solo individuo, rapportato alla scala di equivalenza, l'importo non inferiore a quello corrispondente all'importo del trattamento minimo pensionistico I.N.P.S. con le maggiorazioni sociali.

Articolo 59 - Decorrenza delle prestazioni

1. Le prestazioni assistenziali decorrono dalla data prevista nei singoli atti autorizzativi. Non è prevista la retroattività rispetto alla data di presentazione della domanda.

2. Eccezioni sono ammesse, su proposta motivata del Servizio Sociale Professionale, fatto salvo in ogni caso il limite insuperabile del 1 Gennaio dell'anno in corso al momento della proposta.

3. I servizi urgenti che pregiudicano la salute dell'individuo vanno, comunque, attivati con immediatezza, nelle more di acquisizione della documentazione necessaria alla compartecipazione al pagamento della prestazione

Articolo 60 - Modalità di presentazione della domanda

1. Il richiedente la prestazione deve presentare domanda agli uffici competenti, corredata della dichiarazione sostitutiva ISEE, compilata secondo il modulo approvato con Decreto Ministeriale 29 Luglio 1999 e concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, disponibile presso l' INPS ed i Centri di Assistenza Fiscale convenzionati con l'INPS.

2. L'autodichiarazione contiene l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione, così come stabilito dalla normativa vigente.

3. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avviene nel rispetto della Legge 675/96 e Decreto legislativo 135/99 e successive modificazioni.

4. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito dal Comune.

C. Di dare atto che il presente provvedimento entrerà in vigore a partire dal 2008 e che non comporta impegno di spesa nè diminuzione di entrate.

RELAZIONE

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.88 del 05.04.04, successivamente modificato con atto del C.C. n.248 del 15.11.04, è stato approvato il vigente Regolamento degli interventi assistenziali del Comune di Pescara, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, L. n.328/08.11.2000, e dal D.L. n.109 del 31.03.98 e successive modifiche sulla compartecipazione degli utenti al costo dei servizi sociali.

Il succitato Regolamento, al Titolo XIII - CONCORSO DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI - stabilisce che gli utenti contribuiscono al costo dei servizi in relazione a parametri oggettivi individuati nello stesso che richiamano i criteri stabiliti per il calcolo dell'I.S.E.E. dal surrichiamato D.L. N.109/98.

Inoltre, vengono regolamentate le modalità contributive prevedendo una compartecipazione progressiva al costo del servizio o della prestazione, le determinazioni della situazione economica, gli ambiti di applicazione.

Il Consiglio Regionale con deliberazione n.58/6 del 30.gennaio 2007 ha approvato le Linee Guida Regionali sull'ISEE per la verifica del diritto all'erogazione di prestazioni sociali agevolate.

Dette Linee prevedono modalità di valutazione della situazione economica dei cittadini e conseguente partecipazione alla spesa diverse da quanto stabilito dal Regolamento comunale, pertanto, con il presente atto si sottopongono all'approvazione del Consiglio Comunale alcune modifiche agli artt. 41, commi 1 e 5, -52-53-54, commi 2 e 4, -55, commi 2 e 3, -58, comma 2 e 3, -59 -60, commi 1 e 4, di seguito riportate:

<p>Art.41 Compartecipazione al costo per le strutture residenziali</p> <p>1) Le persone in età adulta, gli anziani ed i portatori di handicap maggiorenni accolti in "strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali" devono concorrere al costo della retta di accoglimento con l'intero ammontare dei propri redditi, così come determinati dal calcolo ISEE, fatta salva la conservazione di una quota del proprio reddito non inferiore ad un quarto del "minimo vitale".</p> <p>2) Gli arretrati relativi ai ratei delle indennità di accompagnamento o della pensione di invalidità civile maturati dal ricoverato per il periodo antecedente all'accoglimento nella struttura residenziale per finalità assistenziali, riservate a persone non autosufficienti, ed erogati successivamente in corso di degenza, costituendo rimborso a posteriori delle spese sostenute dall'invalido per la propria assistenza a domicilio, vengono lasciati a disponibilità del ricoverato stesso o ai familiari del ricoverato deceduto; i ratei dell'indennità di accompagnamento relativo al periodo successivo al ricovero, maturati in corso di degenza, vengono incamerati dal Comune, cui</p>	<p>Articolo 41 - Compartecipazione al costo per le strutture residenziali</p> <p>1) Per il ricovero in strutture residenziali, poiché vengono soddisfatte tutte le esigenze dell'utente, l'assistito concorrerà al costo del servizio interamente con il reddito netto disponibile, fatta salva una quota mensile pari al 50% del trattamento minimo pensionistico I.N.P.S. con le maggiorazioni sociali.</p> <p>2) 3) 4) idem</p> <p>5) Il Comune, in caso di reiterata inadempienza all'obbligo di contribuzione, può adottare le misure necessarie al recupero del dovuto e può procedere alla dimissione dell'utente inadempiente.</p> <p>6) idem</p>
---	--

<p>fanno carico parzialmente le rette di degenza nei limiti del rimborso economico della spesa effettivamente sostenuta.</p> <p>3) Il Comune interviene con il pagamento della eventuale quota parte residua solo quando il ricoverato abbia contribuito per l'intero ammontare dei propri redditi fatta salva la conservazione di una quota del proprio reddito come sopra determinata;</p> <p>4) Nell'eventualità che sia posta a carico del Comune una quota residua della retta lo stesso può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti del ricoverato che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto od in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate.</p> <p>5) Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, può adottare le misure necessarie al recupero del dovuto.</p> <p>6) Nella fattispecie di prestazioni assistenziali obbligatorie il soggetto istituzionale su cui grava il relativo onere finanziario è individuato nel Comune di residenza dell'utente; a tal fine è irrilevante il cambio di residenza connesso esclusivamente all'accoglimento in struttura di ospitalità sita in un Comune diverso.</p>	
<p>Articolo 52 - Ambito di applicazione</p> <p>1. Le disposizioni sull'ISEE, in ottemperanza alle Leggi in materia, si applicano, nel rispetto del principio che ogni cittadino gode di pari dignità, ai seguenti servizi :</p> <ul style="list-style-type: none"> b. assistenza domiciliare; c. integrazione della retta di ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali per anziani, portatori di handicap ecc..; d. a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di Legge. e. possono essere esclusi dall'applicazione dell'ISEE, previa Deliberazione della Giunta Comunale, gli interventi o i servizi finalizzati a specifici profetti sperimentali, il cui onere non risulti a totale carico del Comune. 	<p>Articolo 52 - Ambito di applicazione ed esclusioni</p> <p>1. Sono soggetti alla compartecipazione degli utenti alla spesa, progressivamente in ragione della situazione economica valutata in ottemperanza alla normativa sull'ISEE, i seguenti servizi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. assistenza domiciliare; b. integrazione della retta di ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali per anziani, portatori di handicap ecc..; c. servizi scolastici; e. tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di Legge. <p>▪ dopo il comma 1. viene aggiunto:</p> <p>2. Sono, invece, esclusi dalla compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza e, conseguentemente, dall'applicazione dell'ISEE, gli interventi o i servizi finalizzati a specifici progetti</p>

	<p>sperimentali, il cui onere non risulti a totale carico del Comune, ad eccezione di quei progetti per i quali è esplicitamente indicata la partecipazione degli utenti alla spesa. Sono, inoltre, esclusi dalla compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza l'assistenza scolastica specialistica ed i servizi individuati dalla Giunta Comunale in considerazione di condizioni particolari di fruizione.</p>
<p>Articolo 53 - Criteri per la determinazione della situazione economica.</p> <p>1. La valutazione della situazione economica, di chi richiede la prestazione, è determinata considerando il nucleo familiare, definito in ragione delle diverse tipologie di servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> h. Servizi all'infanzia e scolastici; i. Servizi territoriali, residenziali e semiresidenziali agli anziani; j. Altri servizi. <p>2. Per i servizi all'infanzia e scolastici il riferimento è la genitorialità per cui il nucleo comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i genitori coniugati o non coniugati, residenti nello stesso luogo o in luoghi diversi e i figli fiscalmente a carico; b. i genitori congiuntamente affidatari ed i figli fiscalmente a carico; c. il genitore divorziato o legalmente separato affidatario e i figli fiscalmente a carico; d. il genitore solo, vedovo/vedova o con figlio non riconosciuto dall'altro genitore e i figli fiscalmente a carico; e. le persone che esercitano la potestà genitoriale sul bambino in luogo dei genitori ed i figli fiscalmente a carico. <p>3. Per i servizi territoriali e semiresidenziali per anziani e per i servizi residenziali agli anziani, si rinvia a quanto previsto dagli art 36 e seguenti</p>	<p>Articolo 53 - Criteri per la determinazione della situazione economica.</p> <p>1.idem</p> <p>2. Per i servizi all'infanzia e scolastici, anche se rivolti a disabili, il riferimento è la genitorialità per cui il nucleo comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i genitori coniugati o non coniugati, residenti nello stesso luogo o in luoghi diversi e i figli fiscalmente a carico; b. i genitori congiuntamente affidatari ed i figli fiscalmente a carico; c. il genitore divorziato o legalmente separato affidatario e i figli fiscalmente a carico; k. il genitore solo, vedovo/vedova o con figlio non riconosciuto dall'altro genitore e i figli fiscalmente a carico; l. le persone che esercitano la potestà genitoriale sul bambino in luogo dei genitori ed i figli fiscalmente a carico. m. il genitore convivente anche se il minore è a carico di altri ai fini IRPEF n. l'affidatario, su disposizione del giudice, ancorchè il minore risulti in altra famiglia anagrafica o a carico di altri ai fini IRPEF. Il minore in affidamento a strutture è nucleo familiare a se stante. Va, comunque, fatto riferimento al nucleo familiare più favorevole per il richiedente.

<p>del presente regolamento.</p> <p>4. Altri servizi. Per tutti gli altri servizi, qualora non sia disposto diversamente, viene considerato il nucleo familiare composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica, secondo quanto espresso nel DPR 223/89 articolo 4 “insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune” e dai soggetti considerati a carico del richiedente ai fini Irpef.</p>	<p>3. Per i servizi domiciliari, residenziali diurni e semiresidenziali destinati a disabili gravi, ultrasessantacinquenni non autosufficienti e persone maggiorenni con handicap permanente grave, per l'ISEE si fa riferimento al nucleo familiare composto dal solo assistito</p> <p>4. idem</p>
<p>Articolo 54 - Determinazione della situazione economica</p> <p>1. La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo si ottiene combinando il reddito e il patrimonio immobiliare e mobiliare.</p> <p>2. Qualora il richiedente appartenga ad un nucleo familiare di più persone la situazione economica viene calcolata con riferimento alla scala di equivalenza definita dai citati decreti e sotto riportata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a) 1 componente..... 1,00 - b) 2 componenti..... 1,57 - c) 3 componenti..... 2,04 - d) 4 componenti..... 2,46 - e) 5 componenti..... 2,85 - f) Per ogni componente in più +0,35 <p>3. In caso di assenza di un coniuge in presenza di figli minori + 0,2</p> <p>In presenza di entrambi i genitori che svolgono attività di lavoro e di impresa + 0,2</p> <p>Per ogni componente con handicap psicofisico permanente, o di invalidità superiore al 66% + 0,5</p> <p>Per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa più 0,2.</p>	<p>Articolo 54 - Determinazione della situazione economica</p> <p>1. idem</p> <p>2. la situazione economica viene calcolata con riferimento alla scala di equivalenza definita dai citati decreti e sotto riportata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a) 1 componente.....1,00 - b) 2 componenti..... 1,57 - c) 3 componenti..... 2,04 - d) 4 componenti..... 2,46 - e) 5 componenti.....2,85 - f) Per ogni componente in più +0,35 <p>3. idem</p> <p>4. Qualora due o più componenti del nucleo familiare sono assistiti con lo stesso o con altri servizi socio-assistenziali territoriali, per i quali sia prevista la partecipazione alla spesa, si applica la tariffa più favorevole immediatamente precedente a quella di riferimento dell'ISEE. In caso la tariffa applicata ad un componente già assistito sia tariffa minima o prossima ad essa, la prestazione agli altri componenti la famiglia sarà gratuita. In merito alla posizione contributiva dell'utente e relativamente a condizioni particolari di bisogno, potrà essere considerata quella inferiore alla posizione di riferimento del proprio valore ISEE, integrando l'ISEE con una valutazione sia di tipo sociale professionale, sia di tipo economico, assegni-rendite e redditi esenti da imposta, nonché spese accessorie, per</p>

	servizi sociali e socio-sanitarie, sostenute dai richiedenti.
<p>Articolo 55 - Definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente</p> <p>1. Per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del richiedente trovano applicazione le norme dettate in materia dal D.Lgs. 31.03.1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>2. La situazione economica del nucleo familiare di appartenenza deve essere attestata dal richiedente utilizzando gli appositi moduli di dichiarazione sostitutiva messi a disposizione dal servizio di Segretariato Sociale del Comune o da Patronati/CAF.</p> <p>3. L'Amministrazione si attiva per il controllo della veridicità dei dati di natura reddituale e patrimoniale dichiarati dal richiedente, con le modalità stabilite dalla normativa vigente.</p>	<p>Articolo 55 - Definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente e controllo veridicità dichiarazioni</p> <p>1. idem</p> <p>2. La situazione economica del nucleo familiare di appartenenza deve essere attestata dal richiedente utilizzando gli appositi moduli di dichiarazione sostitutiva citati all'art.60.</p> <p>3. per la partecipazione alla spesa per il ricovero in strutture residenziali, semiresidenziali e diurne, per prestazioni socio-sanitarie ed assistenziali integrate socio-sanitarie ad ultrasessantacinquenni non autosufficienti e persone con handicap permanente grave, oltre l'ISEE si terrà conto del reddito netto disponibile e delle entrate esenti da imposta, sempre riferito al solo assistito.</p> <p>4. l'Ente procederà ai controlli formali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, tra i richiedenti che abbiano ottenuto la prestazione agevolata. Procederà, inoltre, ai controlli sostanziali segnalando ai reparti territoriali della Guardia di Finanza i nominativi dei richiedenti per i quali siano state rilevate incongruenze nelle informazioni fornite. Il procedimento verrà reso noto all'interessato con l'indicazione che potrà avvalersi dell'intervento del garante del Contribuente per le modalità ed i tempi di espletamento dell'accertamento fiscale.</p>
<p>Articolo 58 - Minimo vitale</p> <p>1. Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.</p> <p>2. Il Comune di Pescara assume, quale indicatore del "minimo vitale"</p>	<p>Articolo 58 - Minimo vitale</p> <p>1. idem</p> <p>2. Il Comune di Pescara assume, quale indicatore del "minimo vitale" riferito ad un nucleo familiare composto da un solo individuo, rapportato alla scala di equivalenza, l'importo non inferiore a quello corrispondente all'importo del trattamento minimo pensionistico</p>

<p>riferito ad un nucleo familiare composto da un solo individuo, rapportato alla scala di equivalenza, l'importo non inferiore a quello corrispondente all'importo del trattamento minimo di pensione I.N.P.S. per i dipendenti.</p> <p>3. I limiti previsti possono essere superati in presenza di particolari ed eccezionali situazioni di disagio opportunamente documentati e a seguito di attenta valutazione del servizio sociale professionale, mediante delibera di Giunta, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di anno in anno deliberati e per progetti limitati nel tempo.</p>	<p>I.N.P.S. con le maggiorazioni sociali.</p> <p>3. abolito</p>
<p>Articolo 59 - Decorrenza delle prestazioni</p> <p>1. Le prestazioni assistenziali decorrono dalla data prevista nei singoli atti autorizzativi. Non è prevista la retroattività rispetto alla data di presentazione della domanda.</p> <p>2. Eccezioni sono ammesse, su proposta motivata del Servizio Sociale Professionale, fatto salvo in ogni caso il limite insuperabile del 1 Gennaio dell'anno in corso al momento della proposta.</p>	<p>Articolo 59 - Decorrenza delle prestazioni</p> <p>1. e 2. idem</p> <p>3. I servizi urgenti che pregiudicano la salute dell'individuo vanno attivati con immediatezza, nelle more di acquisizione della documentazione necessaria alla compartecipazione al pagamento della prestazione</p>
<p>Articolo 60 - Modalità di presentazione della domanda</p> <p>1. Il richiedente la prestazione deve presentare domanda agli uffici competenti, corredata da una dichiarazione sostitutiva, compilando il modulo approvato con Decreto Ministeriale 29 Luglio 1999 concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.</p> <p>2. L'autodichiarazione contiene l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione, così come stabilito dalla normativa vigente.</p> <p>3. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni</p>	<p>Articolo 60 - Modalità di presentazione della domanda</p> <p>1. Il richiedente la prestazione deve presentare domanda agli uffici competenti, corredata della dichiarazione sostitutiva ISEE, compilata secondo il modulo approvato con Decreto Ministeriale 29 Luglio 1999 e concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, disponibile presso l' INPS ed i Centri di Assistenza Fiscale convenzionati con l'INPS.</p> <p>2. 3. idem</p> <p>4. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito dal Comune.</p>

<p>ISEE avviene nel rispetto della Legge 675/96 e Decreto legislativo 135/99 e successive modificazioni.</p> <p>4. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito dal Comune. Al momento della consegna della domanda il Comune rilascia la relativa attestazione provvisoria.</p>	
---	--

Infine è da precisare che le modifiche apportate, che andranno in vigore a partire dal 2008 non comportano riduzioni nella previsione delle Entrate di Bilancio.

IL DIRIGENTE
Dott. Germano Marone





COMUNE DI PESCARA

7

Città di Pescara

Numero 214 preventivo

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale

Oggetto: RECEPIMENTO LINEE GUIDA REGIONALI IN MATERIA DI ISEE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

Settore del _____ N. _____ definitivo

Sett. SERVIZI SOCIALI - Rip. AN. SERV. ALLA PERS.
Minutata da: R. TORITTO
In data 15/11/07

Il responsabile del Servizio

G. MARONE
VISTO:

Di _____

Il Proponente
N. D'INCECCO *Vittorio D'Incecco*

PARERE Comm. Consultare perm.

PARERE Revisori del Comm.

PARERE Cons. di Quartiere

RIPARTIZIONE ORGANI DELIBERANTI

Pervenuta il 19/11/2007

Revisionata da _____

Allegati: _____

Il Responsabile del Servizio

Collazionata da: _____

In data _____

ANNOTAZIONI

*vedi a pag. 214
20-11-07
20-11-07*

Immediata esecuzione
Il Segretario Generale



CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

Commissione Consiliare Permanente "Sanità - Servizi Sociali"

**OGGETTO: RECEPIMENTO LINEE GUIDA REGIONALI IN MATERIA DI ISEE PER
LE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI**

VERBALE n° 79 SEDUTA del 05.12.07

PRESENTE:

alla votazione

ARCURI - DELVECCHIO - DI LUBIO - DI MARCO - FIORILLI
MARCHEGLIANI - RICCI - SIESA - TORLONZANO
VERI - GROSSO

ASSENTI:

ALLA VOTAZIONE

DELLA VITALONE - ALDORE MASCUA - CICCARELLI - DI NISIO
FERRARA - MASCI - SPRECCACENERE - PACE

Dopo la discussione di carattere generale si procede alla votazione sull'O.D.G. con il seguente risultato:

VOTI FAVOREVOLI: 20

VOTI CONTRARI: 1

ASTENUTI: 6

Con le seguenti

considerazioni: ARCURI - DI LUBIO - FIORILLI

SI SONO ASTENUTI

PARERE ESPRESSO

I COMPONENTI:

Paola Mancipani
U. M. Veri
U. M. Veri
U. M. Veri

IL SEGRETARIO

U. M. Veri

U. M. Veri
U. M. Veri
U. M. Veri

IL PRESIDENTE

U. M. Veri



CITTA' DI PESCARA
SETTORE DECENTRAMENTO
CIRCOSCRIZIONE N°3 "VILLA DEL FUOCO"

Data ricevimento richiesta parere 20/11/07
 Ufficio inoltra richiesta Politiche Sociali
 Termine assegnato giorni: 10 gg.

OGGETTO: Richiesta linee guida regionali in materia ISEE per le prestazioni socio-assistenziali

SEDUTA del 29/11/07 DELIBERA n° 112

Resultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

PRESENTI		ASSENTI		PRESENTI		ASSENTI	
1	PELAGATTI PLINIO (Presid.)		X	9	GASBARRO MARIO P.	X	
2	CARPIANI GIANCARLO	X		10	MARTELLI RENO	X	
3	CIRILLO SERGIO	X		11	MUCCI GABRIELLA	X	
4	CRUSCIA ELISABETTA	X		12	PACIFICO GIANLECA		X
5	DI GIOVANNI PERFETTO		X	13	POMPONIO NICOLA		X
6	DI NICOLA PIERLUIGI	X		14	SAVINI CAMILLO	X	
7	DI MENNA ALESSANDRO	X		15	GRANDE MARIANO	X	
8	DI PIERDOMENICO ELCENA		X	16	SERENI PAOLA	X	

Al termine della discussione di carattere generale, si procede alla votazione dell'argomento in oggetto indicato, con il seguente risultato:

Consiglieri Presenti 11
 VOTI FAVOREVOLI 8
 VOTI CONTRARI 0
 ASTENUTI 3

Con le seguenti considerazioni:

PARERE ESPRESSO: FAVOREVOLE



IL PRESIDENTE
 Plinio PELAGATTI
 V. Presidente

Dickeslog



CITTA' di PESCARA
SETTORE DECENTRAMENTO
CIRCOSCRIZIONE N. 4

Data ricevimento richiesta parere: 20 novembre 2007

Termine assegnato giorni: 10 gg.

OGGETTO: INVIO PROPOSTA DI DELEGAZIONE DE C.C. n. 214 del 13-11-07.

" RECEPIMENTO LINEE GUIDA REGIONALI IN MATERIA DI ISEE PER LE
PRESTAZIONI SOCIO- ASSISTENZIALI "

SEDUTA del 23-11-07 DELIBERA n. 78

PRESENTI CAROTA, FULGENZI, PALUZZI, FIORITI, RENZETTI, PENNESE

D'INCECCO, SCORFANO, DI STEFANO, RICCI, GENNARI, BIZOLLO, B'AGNASE, DI MARTINO

ASSENTI PACE - POMPONIO

Al termine della discussione di carattere generale, si procede alla votazione dell'argomento in oggetto indicato, con il seguente risultato:

VOTI FAVOREVOLI 14

VOTI CONTRARI /

ASTENUTI /

Con le seguenti considerazioni:

PARERE ESPRESSO: FAVOREVOLE (unanimità dei presenti)

IL SEGRETARIO
CAPO UFFICIO AMM.VO
A.S. Domenico Di Lorenzo

IL PRESIDENTE
CIRCOSCRIZIONE N. 4
IL PRESIDENTE
Francesco Carota



COMUNE DI PESCARA

Allegato alla Deliberazione Consiliare N. del

Oggetto:

.....
.....

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs.n. 267/2000

Parere di Regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Il **15/11/07**
Il Responsabile del Servizio 

Parere di Regolarità contabile:

Il
Il Responsabile del Servizio

**PARERE AI SENSI DELL'ART. 55 C. 2 DELLO STATUTO ED ARTT. 61.2 E 69.1 DEL
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Parere di Legittimità: **nulla da rilevare**

Il **20/11/07**
Il Segretario Generale 



CITTA' DI PESCARA

Medaglia d'oro al merito Civile

Settore Decentramento - Circoscrizione n.° 2 Porta Nuova

Data ricevimento richiesta parere: 20/11/07

Termine assegnato giorni: 10 gg.

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 214 del 13.11.07 -

"RECEPIMENTO LINEE GUIDA REGIONALI IN MATERIA DI ISEE PER LE
PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI"

SEDUTA del 28/11/07

DELIBERA n. 111/2007

PRESENTI: DE RENZIS, PUGLIELLI, MAYER, FORTUNATO, DI MECO, PAOLINI,
CANALE, FACCHINETTI, D'INTINO, CENTORAME, BUFARALE, STANCHI

ASSENTI: MARINO, BUCCI, ERAMO, BONABITACOLA

Al termine della discussione di carattere generale, si procede alla votazione
dell'argomento in oggetto indicato, con il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI: 12

VOTI FAVOREVOLI: 10

VOTI CONTRARI: nessuno

ASTENUTI: 2 (Centorame, Stanchi)

Con le seguenti considerazioni,

PARERE ESPRESSO: FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

Punto n. 7 all'ordine del giorno:

“Recepimento linee guida regionali in materia di ISEE per le prestazioni socio-assistenziali.”

PRESIDENTE

Perdonate un attimo, io chiederei ai signori Consiglieri che stanno tenendo conversazione di parlare a voce bassa o di andare in un'altra aula, in quella attigua a destra.

Vi prego di farci condurre con tranquillità i lavori, altrimenti sospendiamo se non siete d'accordo e se già siete in clima natalizio.

Va bene?

Relaziona l'Assessore Vittoria D'INCECCO, prego.

Assessore D'INCECCO

Grazie.

Con propri atti del Consiglio Comunale n. 88/2004 e 248/2004 questa Amministrazione ha provveduto ad approvare il vigente Regolamento degli interventi assistenziali del Comune di Pescara, in osservanza di quanto previsto dalla legge quadro per la realizzazione degli interventi e servizi sociali n. 328 e del Decreto Legge 109/98, e successive modifiche sulla compartecipazione degli utenti alle spese sociali.

Il su citato Regolamento, al Titolo XIII, concorso degli utenti al costo dei servizi, stabilisce che gli utenti contribuiscono al costo dei servizi in relazione a parametri oggettivi individuati nello stesso che richiamano i criteri stabiliti per il calcolo dell'ISEE, del su richiamato Decreto Legge 109/98.

Inoltre vengono regolamentate le modalità contributive prevedendo una compartecipazione progressiva al costo del servizio ...

PRESIDENTE

Io veramente chiederei un pochino di serietà, perdonatemi, non so se qualcuno ha fretta, se c'è fretta possiamo sospendere il Consiglio e ci rechiamo tutti a casa, ognuno a svolgere i propri impegni, altrimenti vi prego di essere qui con serietà, io mi rifiuto di condurre un Consiglio in queste condizioni.

Assessore, se desidera continuare me lo dica così continua.

Assessore D'INCECCO

Sì, è una cosa proforma, perché l'abbiamo già ufficializzata, però siccome la Regione ci ha chiesto delle linee guida più specifiche, praticamente le abbiamo rifatte e quindi è soltanto una formalità.

PRESIDENTE

Grazie Assessore D'INCECCO.

Poniamo in votazione il recepimento.

La votazione è aperta.

La votazione è chiusa.

Dichiaro l'esito del voto:

Consiglieri presenti: 19

Voti favorevoli: 19

Voti contrari: 0

Voti astenuti: 0

Il Consiglio approva.